

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

Comunicazioni del Ministro per la riforma della pubblica amministrazione Pag. 1

GIUSTIZIA (IV):

In sede referente » 6

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

In sede consultiva » 7

Comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali » 8

DIFESA (VII):

In sede legislativa » 12

ISTRUZIONE (VIII):

In sede legislativa » 12

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede referente » 13

In sede legislativa » 15

INDUSTRIA (XII):

In sede legislativa » 15

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA » 18

CONVOCAZIONI:

Venerdì 17 novembre 1972

Affari costituzionali (I) Pag. 19
Istruzione (VIII) » 19
Trasporti (X) » 20
Commissione parlamentare per le questioni regionali » 20

Mercoledì 29 novembre 1972

Giunta delle elezioni » 20
Giustizia (IV) » 20

ERRATA CORRIGE Pag. 21

RELAZIONI PRESENTATE Pag. 21

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1972, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il Ministro Gava ed il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione Forma.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Il Ministro Gava, premesso che non è intervenuto prima perché soltanto nella seduta del 14 scorso il Consiglio dei Ministri ha deliberato di dare corso al decreto sui dirigenti per il quale si attende ora la decisione delle sezioni unite della Corte dei conti, riassume il lavoro compiuto in attuazione della legge delega, precisando che tutti gli adempimenti previsti per il riordinamento delle carriere e per il riassetto economico dei dipendenti statali (impiegati ed operai) sono stati completati entro le rispettive scadenze del 31 dicembre 1970, del 31 marzo 1971 e del 6 giugno 1972, ad eccezione di quello riguardante la disciplina della carriera dei tecnici.

Entro la scadenza del 30 giugno 1972 sono stati adottati vari provvedimenti legislativi tra i quali la nuova disciplina della Scuola superiore della pubblica amministrazione, lo snellimento di talune norme concernenti la contabilità di Stato, il riassetto normativo ed economico dei dirigenti ed il nuovo ordinamento riguardante i segretari comunali e provinciali. Tutti i decreti legislativi sono stati regolarmente registrati, tranne quello sui dirigenti e quello sui segretari comunali e provinciali strettamente legato al primo.

Si ha ragione di ritenere che, una volta registrato, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, il decreto sui dirigenti, lo sarà anche quello sui segretari comunali, la cui sorte è condizionata dal primo.

Il Ministro, ricordato che essendo scaduto il termine per il riassetto della carriera dei tecnici, per il riordinamento dei servizi centrali e degli uffici periferici dei Ministeri e per la disciplina di taluni procedimenti amministrativi, il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge chiedendo che gli sia rinnovata la delega per provvedere legislativamente su tali materie, precisa che il decreto legislativo relativo alla disciplina normativa ed economica della dirigenza, suscitatore di tante discussioni e polemiche, avrebbe dovuto essere emanato — secondo un calendario concordato con i sindacati — entro sei mesi dal riordinamento delle altre carriere statali, che si è verificato il 28 dicembre 1970. Tale decreto, invece, è stato emanato il 30 giugno scorso, ultimo giorno utile per l'esercizio della delega. Il motivo principale del ritardo va ricercato nell'intento del Governo, poi non realizzatosi per l'anticipato scioglimento delle Camere, di farne coincidere l'emanazione con quella dei decreti sul riordinamento dei Ministeri.

Sottolinea, inoltre, che il decreto ha incontrato due fondamentali obiezioni da parte delle Confederazioni sindacali, e precisamente: a) la mancata contemporaneità del riordinamento dei ministeri; b) l'insufficienza delle riduzioni operate nel numero dei dirigenti. Nessuna obiezione, invece, è stata mossa sul livello della retribuzione del direttore generale, di cui è stata riconosciuta la congruità, e che del resto era stata fissata col decreto legislativo del 28 dicembre 1970.

Il decreto ha pure incontrato obiezioni da parte della Corte dei conti su tre punti nella prima fase, allargatisi poi a 19 nel giudizio della sezione di controllo. A suo avviso, il Governo ritiene di aver offerto varie giustificazioni in proposito, sulle quali il Parlamento sarà informato nella eventualità che a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, la Corte decida di non procedere alla normale registrazione del provvedimento e lo faccia, invece, con riserva, trasmettendo alle Camere gli atti relativi.

Per quanto riguarda la prima critica mossa dalle Confederazioni sindacali e sottolineata dalla stessa Corte, circa la mancata contemporaneità col riordinamento dei ministeri, il ministro osserva che sul carattere pregiudiziale e preclusivo di tale mancata contemporaneità si svolse, in seno alla Commissione parlamentare presieduta dal deputato Antonio Mancini, una vivace discussione conclusasi col parere, adottato a maggioranza, che non fosse necessario né giuridicamente né logicamente, far precedere o accompagnare il decreto sulla dirigenza dai decreti sul riordinamento dei singoli ministeri. Sottolinea, tuttavia, che la determinazione del numero degli uffici dirigenziali e quindi del numero dei dirigenti, non è sorta improvvisamente sulla base di congetture e di deplorabili approssimazioni, ma in seguito ad accertamenti precisi sulle esigenze dei singoli ministeri, accertamenti tradottisi negli schemi di decreti legislativi sul riordinamento dei ministeri stessi trasmessi per il parere prima alle regioni e poi alla Commissione parlamentare Mancini e a quella per le regioni. È vero che per gli accennati avvenimenti politici non fu possibile acquisire i loro pareri in tempo per l'emanazione dei decreti, ma ciò non toglie che gli schemi rappresentassero una base sicura per la determinazione degli uffici dirigenziali.

Replica, inoltre, alla obiezione della Corte dei conti secondo cui l'adempimento del preventivo o contemporaneo esercizio della delega era però reso necessario dal principio secondo

cui il numero dei dirigenti non può superare quello degli istituendi uffici, perché non sarebbe altrimenti consentito l'accertamento dell'osservanza della predetta condizione ed osserva che, a prescindere da altre pur valide ragioni, l'osservazione della Corte dei conti è infondata perché equivoca tra ordinamento dei singoli ministeri e determinazione degli uffici dirigenziali che è cosa ben diversa. Questa determinazione è stata fatta con precisione nelle tabelle, parte integrante ed essenziale del decreto, ed è stata quindi osservata la norma di legge e posta la condizione richiesta per accertare se il numero dei dirigenti corrisponda al numero degli uffici dirigenziali.

Quanto alla seconda obiezione delle confederazioni sindacali a proposito dell'affermata insufficienza della riduzione dei dirigenti, sottolinea che il loro numero è stato diminuito da 11.914 a 6.974 con un taglio di oltre un terzo (4.940), il che rappresenta, a quanto risulta, un caso unico nella lunga storia delle vicende della burocrazia. Ciò non esclude che altre riduzioni, se opportune, possano venire operate come previsto dall'articolo 74 del decreto che dà attuazione all'articolo 25 della legge di delegazione.

Sulla base della validità giuridica del suo provvedimento, il Consiglio dei Ministri ha adottato la nota deliberazione anche per pressanti motivi di opportunità che il ministro così riassume: 1) rispondere all'urgenza di regolare il passaggio degli statali alle Regioni; 2) dare esecuzione al decreto legislativo del 28 dicembre 1970 che fissava in 10 milioni duecento mila lire lo stipendio « onnicomprensivo » del direttore generale, decreto reso immediatamente esecutivo per i magistrati, ma non per gli amministrativi; 3) dare sistemazione normativa ed economica ai segretari comunali, sistemazione strettamente legata e perciò condizionata all'efficacia del provvedimento della dirigenza; 4) fare un deciso passo avanti sulla via della riforma della pubblica amministrazione.

Non sembra perciò giusto, osserva infine il ministro Gava, concentrare l'attenzione solo sull'aspetto economico del decreto legislativo, che è del tutto secondario, perché già definito col provvedimento del dicembre 1970. L'importanza del nuovo decreto sta invece proprio nelle norme di riforma che introduce secondo il dettato della Costituzione e le direttive della legge delega. In particolare esso, oltre a ridurre considerevolmente il numero dei dirigenti, fissa chiaramente il loro stipendio, in base al principio della onnicomprensività; aumenta il loro orario di lavoro; disci-

plina la selezione del personale nella fase del reclutamento e la formazione e l'aggiornamento durante lo sviluppo della carriera; ne definisce le funzioni determinando responsabilità e sanzioni che possono giungere fino al collocamento a riposo; decentra i poteri decisionali dei dirigenti, rendendoli personalmente titolari, entro un ambito ben preciso, e responsabili dell'iniziativa amministrativa.

Intervenendo nel dibattito, il deputato Cosiga osserva, preliminarmente, che, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri di dare seguito al decreto delegato nonostante il rifiuto del visto di legittimità da parte della sezione di controllo della Corte dei conti, sarebbe, forse, più opportuno rinviare il dibattito in attesa di conoscere le determinazioni che saranno adottate dalle sezioni unite della Corte dei conti. Se, infatti, queste decideranno per la registrazione pura e semplice, un dibattito da parte del Parlamento in sede di controllo politico potrà più utilmente farsi quando si avranno a disposizione tutti gli elementi di valutazione; se, invece, le sezioni unite, confermando l'orientamento della sezione di controllo, si pronunceranno per la registrazione con riserva del decreto, ai sensi dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla Corte dei conti, allora, in base all'articolo 150 del nuovo Regolamento della Camera, la prima Commissione dovrà esaminarlo, entro 30 giorni dalla assegnazione, concludendo il suo dibattito con la votazione di una risoluzione, sempre che il Governo non intenda farla votare dall'Assemblea. In ogni caso, poi, il Parlamento dovrà tornare sull'argomento quando si discuterà il disegno di legge, attualmente all'esame del Senato, per il rinnovo della delega. Si limiterà, pertanto, in questa sede, ad alcune considerazioni di ordine generale.

Sottolinea che si trova di fronte ad un duplice imbarazzo: di dover, da un lato, imbastire una polemica con il Ministro Gava, il quale, per senso di lealtà nei confronti del suo predecessore, si è assunta la « tutela » del presente decreto legislativo; e, dall'altro, di intervenire, essendo stato, con almeno altri due parlamentari oggi presenti in Commissione, i deputati Caruso e Galloni, l'autore materiale di molte delle norme contenute nella legge di delega.

Dopo aver ricordato che lo scopo che ci si era prefissati nell'approvare tale legge, in aperto dissenso con il disegno di legge dell'allora ministro e dei burocrati che lo contornavano, era stato quello di riformare finalmente il sistema organizzativo della pubblica amministrazione individuando le funzioni dei

dirigenti e prevedendone chiaramente le responsabilità, non può che constatare amaramente, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, di essere stato — e con lui il Parlamento — apertamente « burlato ».

Né appare serio sostenere, come pure qualcuno ha fatto, che non si è saputo tradurre adeguatamente in norma giuridica quelli che erano gli intendimenti, perché la realtà è, come conferma la storia, che la lotta dei parlamenti si è svolta prevalentemente non già contro il monarca, ma avverso il potere irresponsabile della burocrazia. Il decreto sulla dirigenza conferma l'incapacità della classe politica a risolvere il problema della burocrazia, che ha sempre lottato per mantenere i propri privilegi e, a tal fine, sembra dotata di una inventiva straordinaria.

Il programma operativo che ci si era riproposti era assai lineare: si sarebbero dovute trasferire le funzioni alle regioni e, una volta valutati i residui compiti dello Stato, si sarebbero dovuti riorganizzare i ministeri e, quindi, fissare le posizioni dirigenziali emanando il relativo decreto.

La burocrazia, invece, che ha ostacolato apertamente l'istituzione dell'ordinamento regionale ed ha operato per non trasferirsi da Roma, ha rovesciato i risultati che si erano ottenuti con l'approvazione della legge di delegazione annullando la positiva battaglia che il Parlamento era riuscito a vincere con l'appoggio dell'attuale Presidente del Consiglio, allora capo del Gruppo democristiano della Camera.

A suo avviso, dalla vicenda di questo decreto, possono trarsi due conclusioni: a) la eclisse della delega legislativa; b) una nuova problematica sulla legittimità ed opportunità, nell'ordinamento costituzionale italiano, dell'istituto della registrazione con riserva.

Il deputato Caruso, premesso che l'incontro con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione fu richiesto nella seduta del 4 ottobre 1972 e che soltanto oggi, dopo che il Governo ha deciso di imporre alla Corte dei conti la registrazione del decreto sulla dirigenza, si è dato seguito a quella richiesta, osserva che ciò dimostra l'assoluta mancanza di sensibilità e di serietà politica del Governo nei confronti del Parlamento, opposizione e maggioranza. Né può ignorare l'impudente affermazione, fatta dal Ministro in una delle sue numerose interviste alla stampa, secondo cui le critiche del suo gruppo politico al presente decreto sono frutto della consueta e preconcetta opposizione della sinistra perché mai, come in questa vicenda, risulta immeritata

l'opposizione responsabile che il partito comunista svolge.

Entrando nel merito delle comunicazioni, invero assai risibili, rese dal Ministro alla Commissione, non può sottolinearne la loro gravità e contraddittorietà, specie in relazione alla vantata circostanza che il Governo avrebbe dato seguito con completezza alla delega ricevuta, quando poi è stato costretto a presentare un nuovo disegno di legge per ottenere il rinnovo della delega legislativa.

In particolare, deve respingere due asserzioni fatte dal Ministro: la prima, in merito alla causa del mancato riordinamento dei ministeri — lo scioglimento anticipato delle Camere — perché ciò non ha impedito che venisse attuato l'articolo sulla dirigenza; la seconda, in ordine al parere favorevole espresso a maggioranza dalla Commissione, cosiddetta parlamentare, presieduta dal deputato Mancini Antonio, perché è noto che quella commissione non deliberò validamente poiché, a seguito dell'abbandono dei lavori da parte dei deputati dei gruppi comunista e socialista e degli stessi rappresentanti delle confederazioni sindacali, quel parere fu adottato soltanto da due o tre parlamentari di parte democristiana e, naturalmente, dalla DIRSTAT.

Critica, inoltre, apertamente le iniziative e gli atteggiamenti assunti dalla Presidenza del Consiglio in questa vicenda — dai rilievi sulle contrastanti opinioni espresse da magistrati della Corte dei conti, alla richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato, alla convocazione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, alla stessa risposta del Presidente del Consiglio alla lettera del segretario del partito repubblicano La Malfa — che hanno provocato uno stato di smarrimento e di disordine permanente al vertice dello Stato, indegno di un Governo che intende stare alla guida del paese.

Per quanto attiene ai profili di ordine giuridico, pur senza entrare nel merito dei rilievi formulati dalla Corte dei conti, osserva, richiamandosi all'articolo 16 in combinato disposto con gli articoli 1, 2 e 3 della legge di delegazione, che il decreto legislativo viola palesemente i principi e i criteri direttivi fissati dal Parlamento. Contrariamente a quanto affermato dal Ministro, infatti, il decreto sulla dirigenza non avrebbe dovuto essere emanato senza la preventiva riorganizzazione dei ministeri, né, se il decreto ha individuato negli allegati — come lo stesso Ministro sostiene — le direzioni generali e le divisioni, si comprende il motivo per il quale

il Governo ha richiesto una nuova delega legislativa.

In realtà, a suo avviso, il Governo ha dato conferma del suo malcostume mostrando in quale considerazione tenga la legge dello Stato che per primo si adopera di violare, nella lettera e nello spirito.

La polemica sugli stipendi nasce proprio dalla considerazione che le funzioni dirigenziali, nel decreto delegato, non hanno ricevuto una disciplina diversa da quella fissata dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sugli impiegati civili dello Stato, tant'è che ci si limita a prevedere che il direttore generale collabora con il Ministro.

Dopo aver sottolineato lo spirito antiregionalista del provvedimento — respinto, del resto, in un ordine del giorno votato dai presidenti di tutte le regioni, riuniti a Venezia — osserva che le agevolazioni particolari previste dall'articolo 16 per il personale che avesse fatto domanda di trasferimento alle regioni sono state estese, invece, a tutti.

Quanto al decreto sui segretari comunali, rileva che esso è stato emanato nonostante la legge di delegazione non concedesse alcuna delega in materia. Ulteriore violazione della legge, poi, si è avuta in relazione alla disposizione che, prevedendo un trattamento economico onnicomprensivo, vietava di percepire compensi: il decreto delegato, invece, ha trasformato il divieto di percepire in divieto di corrispondere frustrando, così, l'obiettivo che il Parlamento si era prefisso di elevare alla dignità di reato la semplice percezione di compensi extra.

Conclude dichiarando che il Governo, con l'aver soggiaciuto alle pressioni della DIR-STAT, ha compiuto un gesto non di forza ma di prepotenza del quale, a breve scadenza, non potrà che pentirsi per l'ulteriore confusione ed inflazione che produrrà nel paese.

Il deputato Tozzi Condivi, premesso che metodologicamente le leggi non possono essere interpretate passionalmente, come pretenderebbe il deputato Caruso, ma soltanto per ciò che in esse è contenuto, desidera ringraziare il Ministro Gava per essere venuto sollecitamente ad esprimere le posizioni del Governo sull'attuazione della delega per la riforma della pubblica amministrazione. Dichiarò, inoltre, conformemente alle osservazioni del deputato Cossiga, che forse sarebbe stato più opportuno rinviare il dibattito a dopo la registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.

Dopo aver contestato che il Governo abbia ecceduto dalla delega conferitagli dal Parla-

mento, osserva che le polemiche in atto nel paese riguardano prevalentemente aspetti finora trascurati e, precisamente, l'eccessivo livello delle retribuzioni dei dirigenti statali che, peraltro, erano già stati decisi fin dal dicembre 1970 con l'accordo dei sindacati.

Respinge, infine, le critiche avanzate dal deputato Caruso alle iniziative, più che legittime, assunte dalla Presidenza del Consiglio, per essere confortata, a fronte di plausibili dubbi, sul suo operato.

Il deputato Vetere, richiamandosi, per quanto concerne il profilo giuridico del comportamento del Governo, alle osservazioni del deputato Caruso, rileva l'insostenibilità, sul piano logico, della tesi avanzata dal Ministro, secondo cui l'articolo 16 della legge di delegazione sarebbe stato rispettato dal Governo con l'emanazione del decreto sulla dirigenza, nonostante, poi, rimanga ancora da provvedere alla attuazione legislativa degli articoli 1, 2 e 3 della stessa legge, come confermato dalla richiesta di rinnovo della delega.

Sotto il profilo politico, sottolinea che l'errore di prospettiva compiuto è stato quello di ritenere che la riforma dell'amministrazione dello Stato consista nella modifica dei trattamenti giuridici ed economici dei dipendenti, laddove lo Stato non è rappresentato soltanto dall'amministrazione diretta e dalla dirigenza. A suo avviso « l'industria degli organici » viene rafforzata dal decreto sulla dirigenza, nel quale si sono previsti i vice consiglieri, quelli aggiunti e i consiglieri ministeriali, oltre ad essere stato confermato, nelle disposizioni transitorie, il soprannumero, con il che non si agevola certo l'ingresso delle giovani generazioni nell'amministrazione statale.

È suo convincimento che l'attuale Governo non soltanto non si preoccupa di portare avanti una linea riformatrice ma si disinteressa altresì di spendere in modo oculato, in quanto questo provvedimento, per ciò che implicitamente vi è scritto, comporterà per l'erario un onere di millecinquecento o duemila miliardi per le legittime rivendicazioni riflesse che da esso scaturiranno.

A conclusione, osserva che il comportamento del Governo sul decreto per la dirigenza non è frutto né di disattenzione né di sprovvedutezza, ma è conforme alla linea politica espressa dalla sua maggioranza e, pertanto, ribadisce la ferma opposizione del gruppo comunista al Governo presieduto dall'onorevole Andreotti.

Il deputato Galloni prende atto, preliminarmente, del coraggio manifestato dal Ministro

Gava per essere intervenuto oggi in Commissione: mentre, infatti, prima del 14 il presente dibattito avrebbe potuto avere almeno la funzione di far conoscere al Ministro l'orientamento della Commissione, oggi, invece, si ignora ancora se e quando il Parlamento dovrà nuovamente intervenire su questa materia.

Dopo aver rilevato di sentire il dovere di intervenire nella discussione per coerenza con le posizioni sostenute nella passata legislatura in Commissione e in Assemblea sul tema della riforma della pubblica amministrazione, sottolinea che lo scopo che anch'egli si proponeva, al pari di altri colleghi che contribuirono alla materiale redazione della legge, era quello di raggiungere una linea di coerenza tra funzioni, responsabilità e poteri dell'alta burocrazia, che fosse incisiva a qualificare un tipo di riforma. L'occasione era propizia perché l'ordinamento dello Stato attraversava un momento particolarmente significativo: l'esigenza di riformare l'amministrazione, congiuntamente alla realizzazione delle regioni a statuto ordinario, costituiva l'occasione per creare una macchina burocratica più agile, con una dirigenza più responsabile.

Il problema, infatti, non era rappresentato dall'appiattimento delle retribuzioni, quanto dal fatto che agli aumenti retributivi corrispondesse una effettiva attribuzione di poteri e responsabilità con precisa individuazione delle funzioni. Questo, a suo avviso, è il vero motivo per cui la dirigenza avrebbe dovuto essere coordinata alla ristrutturazione dei ministeri.

Al momento ritiene non sia possibile stabilire se il decreto si sia mantenuto o meno nell'ambito della delega, nonostante la sua impressione sia che la legge prevedesse obiettivi diversi, ma è certo, comunque, che vi è stata una violazione della logica. La dirigenza, infatti, doveva consistere nell'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione a funzioni specifiche di talché, come avviene in tutte le organizzazioni produttive e non, pubbliche o private, l'incarico di dirigente può essere eliminato qualora esigenze di snellezza lo richiedano.

Il decreto, viceversa, ha qualificato come sanzione disciplinare la rimozione dall'incarico dirigenziale — tra l'altro senza adeguate garanzie procedurali — il che, di fatto, costituirà una remora alla possibilità di revoca.

Ritiene, inoltre, che l'emanazione del decreto rischia di pregiudicare l'effettivo riordinamento di tutti i ministeri.

Conclude invitando a riflettere sull'uso della delega legislativa in materia di questo

tipo, sia per evitare al Governo le difficoltà connesse alle pressioni della burocrazia, sia perché il Parlamento si è dimostrato spesso in grado di trovare soluzioni più che idonee anche sotto il profilo tecnico.

Il Presidente, a conclusione del dibattito, ringrazia il Ministro Gava e i deputati intervenuti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1972, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente REALE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Ferioli.

Proposta di legge:

Rognoni ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (*Parere della XIII Commissione*) (229).

(*Nomina di un Comitato ristretto*)

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri era stato deliberato di affidare ad un Comitato ristretto, presieduto dal relatore Padula, l'approfondimento di alcuni aspetti della proposta di legge.

Comunica che, sulla base delle designazioni pervenutegli dai vari gruppi, ha chiamato a far parte del suddetto Comitato i deputati: Baslini, Castelli, Coccia, di Nardo, Lospinoso Severini, Musotto, Reggiani, Stefano Riccio, Riela e Terranova.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Parere della I e della V Commissione*) (864).

(*Rinvio dell'esame*)

Il Presidente comunica che nella seduta di ieri la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole e la Commissione Affari costituzionali ha iniziato l'esame del provvedimento rinviandone il seguito ad altra seduta.

Il relatore Dell'Andro prospetta l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta, onde acquisire il parere della Commissione Affari costituzionali.

Il sottosegretario Ferioli dichiara che il Governo non è contrario al rinvio proposto dal relatore.

Il Presidente avverte che l'Assemblea ha deliberato che il disegno di legge in esame segue la procedura d'urgenza prevista dal primo comma dell'articolo 107 del Regolamento, e che pertanto la Commissione dovrebbe concludere rapidamente il dibattito.

Il deputato Gargani prospetta l'opportunità di esaminare al più presto la sua proposta di legge n. 1015, che consente al giudice di concedere la libertà provvisoria anche nelle ipotesi in cui è obbligatorio emettere il mandato di cattura.

Il Presidente fa presente che la Commissione Giustizia del Senato ha già iniziato lo esame delle proposte di legge nn. 404, 414 e 489, presentate a quel ramo del Parlamento e concernenti la stessa materia, e che il Governo ha colà preannunciato la presentazione di un disegno di legge recante tra l'altro norme di analogo tenore.

Il deputato Coccia prospetta l'esigenza di evitare che mentre la Camera esamina la riforma generale del codice di procedura penale il Senato discuta riforme di vasta portata nella stessa materia.

Il Presidente osserva che, allo stato attuale, nulla impedisce sul piano formale che al Senato si deliberi una riforma dell'articolo 277 del codice di procedura penale mentre la Camera esamina il disegno di legge n. 864. Ritiene tuttavia di dover invitare, a nome della Commissione, il sottosegretario Ferioli a comunicare al ministro di grazia e giustizia il disagio della Commissione stessa rispetto alla notizia della imminente presentazione al Senato di un disegno di legge recante numerose disposizioni nella stessa materia oggetto del disegno di legge n. 864 ed a rappresentargli l'opportunità di sottoporre all'esame del Senato soltanto quelle norme che siano strettamente connesse con le proposte di legge sopra citate nn. 404, 414 e 489, e di presentare invece alla Camera la restante parte del preannunciato disegno di legge.

Il Presidente rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

In fine di seduta il deputato Spagnoli sollecita lo svolgimento di alcune interrogazioni e la fissazione della data nella quale il ministro Gonella riferirà, secondo le intese già raggiunte, sulla situazione carceraria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1972, ORE 9. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Intervengono, per il Governo, il Ministro delle partecipazioni statali, Ferrari-Aggradi e i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; e per le partecipazioni statali, Mattarelli.

Il Presidente Preti comunica che, su indicazione del gruppo parlamentare della democrazia cristiana, ha chiamato a far parte del Comitato pareri il deputato Bassi in sostituzione del deputato Donat-Cattin, il quale è stato designato a sostituire il deputato Bassi in seno al Comitato programmazione.

Disegno di legge:

Costruzione di una nuova aerostazione all'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Roma Fiumicino (Parere alla X Commissione) (802).

Dopo che il deputato Tarabini, Presidente del Comitato Pareri, ha ricordato le conclusioni a cui era pervenuto il Comitato stesso nel corso della precedente seduta dedicata all'esame del disegno di legge e la richiesta ivi avanzata dal deputato Gambolato di rimetterne l'esame alla competenza della Commissione in sede plenaria, il relatore Carenini torna ad illustrare il provvedimento e sintetizza le osservazioni con le quali, nella seduta di ieri, aveva invitato la Commissione a manifestare consenso sulla iniziativa legislativa governativa.

Il deputato Gambolato ritiene che la proposta di affidare ad una società IRI la progettazione, costruzione e gestione della nuova aerostazione sia inaccettabile, giacché ne risulterebbe snaturata la funzione dell'Istituto che è quella di un intervento nelle attività industriali e non quella di una sua presenza nel settore delle infrastrutture; ritiene, altresì, che la questione della nuova aerostazione vada affrontata e risolta, così come richiesto anche dalle organizzazioni sindacali, nell'ambito del piano regolatore generale di Fiumicino, che prevede altre iniziative ed altri interventi per ovviare ai ritardi e alla inadeguata ricettività del principale scalo nazionale. Quanto ai problemi finanziari, sottolinea come il disegno di legge preveda un impegno futuro dello Stato (per un contributo destinato a coprire la differenza tra i costi di costruzione e gli introiti

prevedibili per l'intero periodo di concessione), e cioè una sorta di « cambiale in bianco », che il Parlamento dovrebbe avallare senza disporre di alcun elemento di giudizio e di valutazione circa i costi dell'opera, i possibili ricavi e quindi l'entità del contributo che graverà a carico dell'erario. Per questi motivi, preannuncia il voto contrario.

Il deputato Raucci, condivide le argomentazioni svolte dal deputato Gambolato e richiama la impossibilità per la Commissione bilancio di manifestare consenso su un'operazione finanziaria, la cui misura non è quantificata né quantificabile neppure in via di larga approssimazione.

Il deputato Tarabini giudica più che giustificata la presenza di una società IRI nel campo dei trasporti aerei, proprio perché non ravvisa alcuna incompatibilità tra attività industriale e servizi di trasporto. Circa le implicazioni finanziarie, valuta che la Commissione dovrebbe ritenersi sufficientemente cautelata dall'articolazione del provvedimento, che prevede solo quale ipotesi eventuale e futura l'intervento finanziario dello Stato.

Il deputato Delfino critica le implicazioni finanziarie che impegnano fin d'ora all'erogazione di futuri imprecisati finanziamenti, mentre sarebbe stato più corretto definire, in cifra percentuale, l'impegno dello Stato, così come è avvenuto per la costruzione delle autostrade. Conclude preannunciando che si asterrà dalla votazione.

Il relatore Carenini, ritiene, per gli aspetti finanziari che l'ipotesi di un contributo statale può verosimilmente non rendersi necessaria, in considerazione del fatto che la costruzione e gestione dell'opera è affidata ad una società a prevalente capitale pubblico e tenuto conto del costante e progressivo aumento del traffico aereo. D'altra parte, il Governo ha già ieri fornito ampie assicurazioni che il disegno di legge non pregiudicherà la possibilità di realizzazione di un piano per la ristrutturazione di tutto il sistema aeroportuale italiano, anche se deve dolersi del fatto che, nel caso in esame, si proceda, ancora una volta, con interventi episodici e frammentari.

Il Sottosegretario Fabbri ricorda alla Commissione che le singole disposizioni contenute nel disegno di legge prevedono ampie e sufficienti garanzie circa la progettazione, la costruzione e la gestione della aerostazione, tali da fugare qualsiasi dubbio circa la possibilità per lo Stato di controllare ogni fase della operazione; per quanto riguarda il contributo finanziario dello Stato, chiarisce poi che que-

sto sarà disposto con legge successiva e che pertanto in quella sede il Parlamento sarà chiamato a valutare e riscontrare le risultanze economico-finanziarie dell'intervento.

Dopo un intervento del Presidente Preti, il quale riassume i termini del dibattito, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole, dando mandato al relatore di elaborare il parere stesso sulla base delle osservazioni e delle considerazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento testé conclusosi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI SULL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA.

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1972, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Intervengono, per il Governo, il Ministro delle partecipazioni statali, Ferrari-Aggradi e il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali, Mattarelli.

Il Ministro delle partecipazioni statali Ferrari-Aggradi si richiama preliminarmente alla direttiva ministeriale del 25 settembre scorso per ribadire che la presa di posizione del Ministero si inquadra nell'esercizio del potere di vigilanza sugli enti di gestione che ad esso spetta e fu dettata dall'esigenza di fissare alcuni criteri fondamentali di azione per l'Ente cinema, nei confronti del quale erano state sollevate perplessità in ordine alla idoneità di talune metodologie seguite, e che apparivano diverse da quelle applicate da altri enti pubblici economici, finanziati con il pubblico denaro. Tali perplessità erano state esternate da consiglieri dimissionari, da sindaci, dal delegato della Corte dei conti, nonché da alcuni colleghi di Governo, e si ricollegavano non solo alla mancata definizione, da parte dell'Ente cinema e delle società che ad esso fanno capo, di un piano organico di attività e di investimenti, espressamente previsto dal disposto della legge, ma anche alla mancata ristrutturazione del gruppo e ad alcune scelte operative che, a prescindere dalla loro portata e dalla loro convenienza, non apparivano sorrette da una rigorosa acquisizione e da una severa valutazione di tutti gli elementi istruttori. Il Ministero decise, pertanto di intervenire per sottolineare un principio che costituisce un po' la *ratio* alla quale ogni ente di gestione deve ispirare la propria condotta nel perseguire

mento delle finalità ad esso assegnate, il principio della economicità di gestione, sancito dalla legge istitutiva del Ministero e recepito nello stesso statuto dell'Ente cinema: si volle, cioè, sottolineare l'esigenza che, anche nel settore cinematografico pubblico, venisse fatto un impiego il più possibile attento e meditato del denaro pubblico, in modo da assicurare, pur considerando la peculiarità della linea da seguire in questo campo, l'osservanza di una documentata obiettività di gestione. Di fronte a questa lineare impostazione, sono stati formulati dubbi di legittimità da parte di alcuni esponenti dello stesso Consiglio di amministrazione dell'Ente e sono stati sollevati ingiustificati clamori. Ma neppure in occasione di successivi incontri, prima col Presidente poi con il Consiglio di amministrazione dell'Ente furono espressi giudizi specifici sull'attività pregressa dell'Ente medesimo; peraltro, qualora fossero emersi o dovessero emergere, fatti tali da implicare responsabilità di gestione o di altra natura, sarebbe preciso dovere del Ministero vigilante di provvedere agli adempimenti del caso e di adottare le misure conseguenziali: ma ciò nella esplicitazione di poteri nettamente distinti da quello esercitato con la direttiva del 25 settembre, alla quale è stato assegnato un carattere generale, tendente ad indirizzare per il futuro il comportamento dell'Ente.

Il Ministro prosegue rilevando che la stessa economicità di gestione deve essere intesa, nel caso dell'Ente cinema, in senso globale, in relazione all'attività dell'intero gruppo e dei vari settori in cui esso agisce e tenuto conto del fatto che la legge impone all'Ente medesimo di effettuare anche produzioni per le quali non sempre è possibile formulare attendibili previsioni di utili: proprio per consentire questa valutazione globale e per rendere possibili controlli precisi da parte del Ministero vigilante, l'Ente cinema è stato invitato a procedere rapidamente alla redazione di un piano di iniziative e di interventi, la cui carenza, e perciò la mancanza di una valutazione complessiva degli investimenti, è forse la causa principale dello stato di incertezza in cui si trova ad operare. D'altra parte, la presenza delle imprese pubbliche nel campo della cinematografia deve essere diretta ad offrire allo spettatore una produzione cinematografica di qualità artistica e culturale per fornire una alternativa al cinema « mercantile » utilizzando il cinematografo come veicolo di informazione, come strumento di elevazione del livello culturale del pubblico, come mezzo di formazione, in particolare, dei

giovani. È questo un principio sul quale ritiene di dover insistere e dal quale deriva l'obbligo per l'Ente di acquisire solo film che presentino qualità, atte ad elevare il gusto del pubblico. Anche sotto questo profilo, se si vuole assolvere alla funzione di interesse generale fissata dalla legge, le scelte debbono essere precedute da un accurato ed attento esame compiuto collegialmente da tutti i membri che compongono il Consiglio di Amministrazione, tra i quali vi sono, tra l'altro, i rappresentanti delle amministrazioni maggiormente interessate alla cinematografia educativa e culturale; la scelta inoltre deve avvenire sulla base di una completa documentazione e informazione, mentre, per quanto riguarda il merito, sintomo della obiettività delle decisioni è, in generale, l'esclusione di scelte « a senso unico », o di temi chiaramente ispirati alla propaganda di determinate ideologie partitiche o manifestamente in contrasto con le finalità dell'Ente. Le scelte da effettuare devono essere, perciò, particolarmente qualificate ed ispirate alla duplice esigenza di acquisire film culturalmente validi e di diffonderli presso il pubblico.

Avviandosi alla conclusione, il Ministro si dichiara convinto che, adottando tutti un impegno maggiore e più consapevole, potranno essere eliminati molti dei rilievi e delle riserve che in questi ultimi tempi sono stati avanzati da diverse parti sull'attività del settore cinematografico pubblico. A tale proposito assicura i membri della Commissione di sentirsi personalmente impegnato in questa opera che è di stimolo per le iniziative da assumere ed è, allo stesso tempo, di puntualizzazione e di chiarificazione delle particolari funzioni che all'Ente pubblico competono. Non ritiene perciò che sussistano i presupposti atti a giustificare le sollecitazioni avanzate in sede parlamentare per la istituzione di una commissione di inchiesta sull'Ente cinema e sulle società dipendenti; è questo infatti un provvedimento di carattere straordinario, da adottare soltanto nel caso in cui tutti gli altri interventi si dimostrassero inutili ed in particolare quando gli organi di controllo e di indirizzo previsti dalla legge si rivelassero incapaci o inadatti a svolgere la loro funzione: il che, per quanto riguarda il caso in esame, non si è verificato.

Il deputato Napolitano si sofferma su talune questioni di indirizzo e di linea politica e, in primo luogo, sulla *ratio* cui debbono attenersi le aziende pubbliche e cioè sul principio di economicità, che non ha peraltro da rimanere disgiunto dalle finalità di interesse

pubblico assegnate alle imprese a partecipazione statale, pena il venir meno della stessa ragion d'essere dell'intervento dello Stato nelle attività direttamente produttive. Ciò premesso, evidenzia la natura particolare dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società ad esso collegate, che sono dirette alla produzione non di beni industriali in senso classico, ma di beni di essenziale valore culturale, nel quadro degli specifici obiettivi della presenza pubblica nel settore del cinema, intesi al perseguimento di finalità di carattere culturale e democratico in alternativa al cinema « mercantile », nonché alla promozione delle energie creative e delle forze intellettuali, che rischiano di rimanere soffocate dalla logica prevalente. Dopo aver accennato alle questioni relative ai film di impegno politico (che non rappresentano contrapposizione agli orientamenti democratici o indirizzi contrari a principi costituzionali e che vanno nettamente distinti dalle produzioni cinematografiche di propaganda meramente partitica), conclude auspicando che l'azione del Ministero valga a sgomberare il campo dai pericolosi equivoci maturati all'indomani della emanazione della direttiva del Ministro Ferrari-Aggradi.

Il deputato Di Giesi sottolinea la necessità di verificare, da un lato, se i fini istituzionali dell'Ente cinema vengano raggiunti mediante la politica fin qui seguita e nel rispetto dei criteri di economicità, cui si è riferito il Ministro nella sua esposizione introduttiva; dall'altro, se, nella realizzazione delle finalità istituzionali, l'Ente attua criteri obiettivi e non privilegi in favore di gruppi o di società e a danno di altri. Lamenta poi la mancanza di una programmazione nel settore cinematografico, mancanza tanto più grave in un momento in cui la « crisi di gradimento » del cinema va sempre più approfondendosi e tutto lascia presumere un suo ulteriore aggravamento a seguito della adozione delle nuove tecniche audiovisive. Proseguendo il suo intervento, richiama alla esigenza che il Parlamento proceda ad un esame puntuale e rigoroso dell'attività del gruppo cinematografico pubblico per riscontrare se esista una politica della cinematografia di Stato ovvero se il fondo di dotazione serva soltanto per operazioni di mera assistenza e di soccorso. Avviandosi alla conclusione, chiede ancora di conoscere notizie circa i dati di bilancio dell'ente, le risultanze della indagine a suo tempo condotta dall'allora ministro Piccoli, i minimi garantiti e adombra la ipotesi di riprendere in Commissione il discorso sull'Ente au-

tonomo di gestione per il cinema, dopo che il Governo avrà trasmesso tutti i dati e i chiarimenti richiesti.

Il deputato Maschiella, riallacciandosi ai precedenti dibattiti svoltisi in Commissione, ricorda il lento avvio che caratterizzò i primi anni di attività dell'Ente cinema (considerato inizialmente quale mero strumento di sottogoverno e di sovvenzione occulta alla cinematografia privata), richiama la posizione del Gruppo comunista fortemente critica, ma comunque di difesa dell'Ente e di salvaguardia della cinematografia di Stato, e rammenta la inversione di tendenza introdotta con la legge n. 814 del 1971, che dotava l'Ente di mezzi finanziari, provvedeva al ripianamento del vecchio debito con l'IRI, correggeva la scandalosa anomalia della esistenza di ben quattro consigli di amministrazione, procedeva alla verticalizzazione della direzione, prevedeva una programmazione nel settore cinematografico e precisava lo spirito che avrebbe dovuto guidare l'intervento dello Stato nel comparto del cinema, assegnando anche funzioni di ricerca applicata. Concludendo, e dopo aver svolto ancora qualche osservazione sui giudizi di conformità (ipotizzando l'adozione di un modello costi-ricavi da inquadrare nel concetto di economicità, quale parametro cui riferire i giudizi medesimi), sollecita la elaborazione di un programma per la cinematografia di Stato e chiede che il Parlamento sia chiamato a discuterlo prima della sua definizione, preannunciando anche la richiesta di una indagine conoscitiva in proposito.

Il deputato Giuseppe Niccolai esprime la posizione fortemente critica della sua parte politica nei confronti dell'Ente cinema e della legge n. 814, che ha autorizzato la erogazione dei fondi senza una chiara visione dei programmi (e quindi dell'utilizzo che l'Ente avrebbe fatto del pubblico denaro) e senza una ristrutturazione del Gruppo cinematografico pubblico, che avrebbe dovuto incominciare con la liquidazione delle società in esso inquadrate e liberandolo dalle clientele fameliche e dalle sopraffazioni politiche. Rinnova la denuncia contro le oscure manovre effettuate in seno all'Italnoleggio, contro gli sperperi, i favoritismi e in genere i trattamenti privilegiati nei confronti di persone e società direttamente collegate con il partito comunista, vero ed unico protagonista della nuova organizzazione dell'Ente, ed ancora contro la ragnatela di complicità (che investe anche i responsabili del partito di maggioranza relativa), contro i favolosi minimi garantiti a produzioni cinematografiche di dubbio rilievo

culturale ma di ben definita ispirazione e provenienza ideologica, ed infine contro il vilipendio dell'esercito e delle forze di polizia perpetrato con i denari dello Stato. Qualora i fatti da lui denunciati non rispondessero a verità, è pronto a risponderne personalmente nelle sedi opportune, fin da ora dichiarando di rinunciare alla immunità parlamentare; se peraltro le accuse da lui mosse fossero, come è certo, fondate, ritiene che il Ministro abbia il dovere di prendere i provvedimenti del caso: per questo consegnerà alla Presidenza della Commissione e al Ministro Ferrari-Agradi il testo integrale delle dichiarazioni da lui rese.

Il deputato Di Vagno si sofferma preliminarmente sulle perplessità sollevate circa l'azione svolta dal Gruppo cinematografico pubblico, precisando che l'Ente ha già elaborato un piano organico per la ristrutturazione delle società in esso inquadrate e che il ritardo nell'avvio del processo di riorganizzazione è imputabile solo ai ripensamenti e alle incertezze maturate in sede governativa, chiarendo che anche la predisposizione di un piano organico da sottoporre all'esame del Cipe è stata accantonata su richiesta del Ministero ed aggiungendo che, in merito alla progettazione dei film e alla loro rispondenza ai requisiti richiesti dallo statuto dell'Ente e dalla legge, non risultano espresse perplessità o riserve sulla validità delle scelte operate dall'Ente. Per quanto concerne le osservazioni circa il presunto impiego non sufficientemente meditato del denaro pubblico al di fuori delle normali regole di buona amministrazione, ritiene doveroso segnalare che non risulta alcun addebito o rilievo in proposito e che le affermazioni circa il mancato parere tecnico dell'Italnoleggio sono infondate. Concludendo, dà atto al Ministro di aver ridimensionato, con le dichiarazioni rese, lo spirito e la interpretazione delle direttive da lui impartite.

Il deputato Anderlini ricorda che i risultati positivi della cinematografia italiana negli ultimi anni sono dovuti essenzialmente alle strutture che fanno capo al cinema di Stato e ritiene che le accuse lanciate dal deputato Niccolai siano mosse piuttosto da motivazioni di ordine politico, dovute al fatto che la nuova produzione cinematografica ferisce determinati interessi conservatori e retrivi.

Il deputato Tesini dà atto al Ministro Ferrari-Agradi di aver fugato le ombre che minacciavano di drammatizzare la situazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e concorda con la ragion d'essere della cine-

matografia di Stato, diretta a soddisfare certe finalità non conseguibili dalla cinematografia « mercantile »: il contrasto, semmai, si verifica sul modo di interpretare tali finalità e sui requisiti di economicità che debbono guidare la gestione dell'Ente e degli organi ad esso collegati. Pur riconoscendo che esistono ancora inadempienze dell'Ente cinema (per la mancanza di una programmazione nel settore e per la carenza di alcune strutture di ordine amministrativo, presupposto e garanzia per il buon funzionamento dell'organismo) si dichiara soddisfatto delle dichiarazioni del Ministro e lo invita a proseguire sulla via del più rigoroso controllo, perché siano rispettate quelle finalità che giustificano la presenza dello Stato in un settore particolarmente delicato nella vita sociale del nostro paese.

Il deputato Delfino, infine, chiarisce che l'intervento del deputato Giuseppe Niccolai e le accuse da lui formulate costituiscono un invito per il Ministro Ferrari-Agradi ad appurare la realtà dei fatti denunciati e si collocano in quella linea di coerenza che ha condotto la sua parte politica a richiedere un'inchiesta parlamentare sulla cinematografia di Stato.

Il Ministro delle partecipazioni statali Ferrari-Agradi, replica agli intervenuti nel dibattito, soffermandosi ancora sulla questione dei criteri di gestione dell'Ente cinema e sui problemi del perseguimento delle finalità per le quali l'Ente medesimo è stato costituito; svolge ancora qualche osservazione sui dati di bilancio dell'Ente (che risulta disponibile per tutti i parlamentari, essendo stato presentato come annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali), sul principio della economicità, sulla esigenza di una programmazione, sul tema dei minimi garantiti, sui problemi di efficienza; e conclude rispondendo al deputato Niccolai che i fatti da lui denunciati dovranno essere documentati: per il momento non gli risulta siano emerse irregolarità, nel qual caso avrebbe adottato le misure richieste dalla gravità della situazione.

Il Presidente Preti ringrazia il Ministro Ferrari-Agradi per la sua analitica ed esauriente esposizione introduttiva e per gli ulteriori dati e chiarimenti forniti in sede di replica.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

DIFESA (VII)**IN SEDE LEGISLATIVA**

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1972, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente MAGRÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Buffone.

Proposta di legge:

Buffone ed altri: Modifiche alle tabelle 1 e 4 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri (*Parere della V Commissione*) (198).

Il relatore Mazzarrino illustra la proposta di legge, che tende ad allargare l'organico del ruolo degli ufficiali dei carabinieri per superare la situazione di fermo determinatasi in ordine all'avanzamento dei capitani al grado di maggiore.

Si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge, al cui *iter* la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole ed auspica che presto si addivenga ad una revisione organica della legge sull'avanzamento, per superare tutte le situazioni anomale create in quasi tutti i ruoli degli ufficiali.

Il deputato Giovanni De Lorenzo si dichiara favorevole alla proposta di legge. Il deputato Villa manifesta l'avviso che la proposta di legge non tenga conto delle posizioni dei capitani più anziani, mentre il deputato Nahoum dichiara l'astensione del suo gruppo nella votazione sulla proposta, ritenendo che non può più rinviarsi il riordinamento del sistema di avanzamento degli ufficiali; pertanto invita il Governo a presentare il relativo disegno di legge.

Il deputato de Meo condivide le osservazioni del deputato Villa, auspicando, tuttavia, che i problemi sollecitati vengano risolti in un quadro organico che riguardi tutti i problemi dei carabinieri.

Il Sottosegretario Buffone dichiara l'avviso favorevole del Governo all'approvazione della proposta di legge.

La Commissione, quindi, approvati gli articoli senza modifiche, vota a scrutinio segreto e approva la proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

ISTRUZIONE (VIII)**IN SEDE LEGISLATIVA**

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1972, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caiazza.

Proposta di legge:

Senatori Pieraccini ed altri; Senatori Falcucci Franca ed altri: Istituzione di una seconda università statale in Roma (*Approvata in un testo unificato dalle Commissioni riunite VII e VIII del Senato*) (*Parere della II, della IV, della V e della IX Commissione*) (711).

(*Discussione e rinvio*)

Il relatore Biasini illustra favorevolmente la proposta di legge, fornendo dati sulla situazione ormai insostenibile nella quale versa l'Università di Roma. Richiamandosi all'esigenza, posta in luce dal parere della V Commissione bilancio, di approvare il provvedimento entro il 31 dicembre per non perdere gli stanziamenti previsti dall'articolo 5, ritiene opportuno approvare al più presto la proposta di legge non accogliendo la proposta della IX Commissione lavori pubblici di modifica dell'articolo 2, poiché tale proposta comporterebbe il ritorno al Senato del provvedimento.

Il deputato Petrucci illustra il parere della IX Commissione motivando l'opportunità di sostituire il testo dell'articolo 2 con l'esigenza di richiamarsi alla normativa generale prevista dalla legge sulla casa e di evitare un possibile contenzioso in sede di applicazione del provvedimento che rallenterebbe l'effettiva acquisizione delle aree necessarie per la sede della seconda Università di Roma.

Il deputato Todros, riferendosi al parere della IX Commissione, precisa ulteriormente che l'attuale testo dell'articolo 2 ritarderebbe l'effettiva acquisizione delle aree. Il deputato Giannantoni, dopo aver ricordato la situazione incredibile nella quale versa l'Università di Roma e di fronte alla quale i precedenti Governi, così come l'attuale, non hanno fatto nulla malgrado i reiterati interventi del Parlamento, propone un rinvio della discussione di 24 ore per scegliere la soluzione più idonea: se cioè mantenere l'attuale testo o accogliere la proposta di modifica della IX Commissione. Il deputato Salvatori si dichiara favorevole alla proposta di legge ribadendo la necessità di una profonda riforma delle

strutture universitarie soprattutto per quanto concerne la situazione delle università del Mezzogiorno.

La Commissione delibera di rinviare a domani il seguito della discussione, restando inteso che in tale seduta si arriverà comunque alla definizione della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1972, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno e proposta di legge:

Interventi per la salvaguardia di Venezia (Approvato dal Senato) (934);

Pellicani ed altri: Norme per la salvaguardia e la rinascita di Venezia (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIV Commissione) (783).

(Esame e rinvio)

Il relatore Padula, riferendo alla Commissione sui progetti di legge, sottolinea l'urgenza del problema della salvaguardia della città di Venezia, la cui stessa esistenza risulta minacciata in una prospettiva non più remota dai convergenti fenomeni della subsidenza da un lato e del lento, ma continuo innalzamento del livello delle acque del mare dall'altro; e insieme la necessità di mettere a punto un modulo di intervento che non si risolva nel semplice restauro conservativo, ma sia in grado di incidere sulle strutture socioeconomiche, in modo da restituire l'intera città alle sue tradizionali vocazioni commerciali, direzionali e produttive, resistendo a talune suggestioni di stampo tardoromantico che vorrebbero relegare Venezia a centro esclusivamente turistico e culturale.

La particolare sensibilizzazione su questi problemi dell'opinione pubblica interna e internazionale, talora invero esasperata quando non addirittura deviata da quella che ne deve essere la corretta impostazione, non deve, del resto, far dimenticare che il problema non è nuovo e che, anche senza riandare ai tempi della Serenissima, dal 1907, anno in cui venne istituito il magistrato alle acque (organo

tecnico-amministrativo dotato di speciali poteri), ad oggi numerosi interventi legislativi hanno affrontato i problemi dell'inquinamento e della salvaguardia anche fisica della laguna, dello sviluppo economico della città (delle attività portuali in specie) e della conservazione del patrimonio paesistico, storico ed artistico della città di Venezia, anche se la loro concreta efficacia è stata notevolmente limitata dal carattere settoriale degli interventi, dall'insufficienza degli stanziamenti e in alcuni casi anche dalla mancanza di una adeguata strumentazione operativa.

Il disegno di legge all'esame della Commissione, che il Senato ha approvato in un testo modificato rispetto a quello approvato dalla stessa Assemblea nella scorsa legislatura, ha certamente il merito di configurare un intervento organico di tipo programmatico sulla base di un approccio interdisciplinare che affronta la complessa problematica della salvaguardia di Venezia in tutti i suoi molteplici, inscindibili aspetti, come è appunto richiesto da una città che è e deve rimanere una realtà viva e pulsante anche dal punto di vista economico. La scelta base che ispira il disegno di legge è dunque positiva, così come valido e moderno appare il metodo proposto, quello di un intervento urbanistico articolato su una programmazione comprensoriale coordinata con la programmazione economica. Per altro, sia perché ampie e vivaci polemiche hanno accompagnato la predisposizione e discussione del disegno di legge, che tuttora non si sono placate, sia perché il Senato ha apportato al testo governativo modifiche di indubbio rilievo, sia infine perché risulta che lo speciale comitato di studio istituito con decreto interministeriale 24 giugno 1966, n. 10387 (il cosiddetto « Comitato ») ha portato a compimento ulteriori interessanti approfondimenti tecnici, sembra opportuno che la Commissione lavori pubblici della Camera sia posta in grado, così come del resto è stato fatto al Senato, di approfondire il problema attraverso contatti con gli enti locali e rappresentanti sindacali delle comunità più direttamente interessate ed esponenti del Comitato, tenuto anche conto che questo ramo del Parlamento è investito della questione per la prima volta.

A tal fine, non essendo possibile a termini di regolamento condurre una vera e propria indagine conoscitiva nel corso dell'esame di un progetto di legge, l'onorevole Padula propone che i contatti vengano presi in via informale da lui stesso, coadiuvato da altri membri della Commissione, in modo che sia

possibile riprendere l'esame del disegno di legge ai primi del mese di dicembre sulla base di un supplemento di relazione, che fin d'ora si riserva di svolgere per una più compiuta e dettagliata illustrazione del provvedimento.

Il deputato Battaglia si dichiara contrario alla proposta del relatore di una sia pur breve sospensione della discussione, sembrandogli assurdo che in pochi giorni sia possibile approfondire un problema già ampiamente sviscerato da numerosi studi, in corso da anni, le cui risultanze sono di dominio pubblico. D'altra parte il Governo e il Parlamento del nostro paese non possono ulteriormente disattendere la pressante richiesta dell'opinione pubblica mondiale di un deciso, urgente intervento per la salvaguardia di un patrimonio storico e artistico che non appartiene soltanto ai veneziani, ma al mondo intero.

Il deputato Federici concorda, a nome del gruppo comunista, con la proposta dell'onorevole Padula, anche perché si tratta di verificare le reazioni delle comunità più direttamente interessate all'approvazione di un testo che, già scarsamente rispondente a talune esigenze di fondo, risulta ulteriormente peggiorato dopo le modifiche apportate dal Senato.

Il deputato Dino Moro concorda, a nome del gruppo socialista, con la proposta del relatore per gli stessi motivi esposti dall'onorevole Federici, sottolineando in particolare che, nonostante i numerosi studi cui ha accennato l'onorevole Battaglia, il problema è ben lontano dall'aver trovato soluzioni appaganti o comunque largamente accettate e che i contatti che l'onorevole Padula terrà, s'intende in via informale, sia pure coadiuvato da altri membri della Commissione, dovranno mirare ad un approfondimento soprattutto delle questioni politiche, piuttosto che degli aspetti tecnici.

Il deputato Giovanni Lombardi si associa, a nome del gruppo democristiano, alla proposta del relatore, ritenendo che un breve approfondimento, come quello suggerito, di una problematica indubbiamente complessa, non può che giovare ad una meditata elaborazione dello strumento legislativo, senza comprometterne le possibilità di rapida approvazione.

Il deputato Guarra non si oppone, purché resti ferma l'esigenza di giungere il più sollecitamente possibile all'approvazione di un provvedimento vivamente atteso dall'opinione pubblica di tutto il mondo.

Il deputato Ballarin sottolinea l'opportunità di consultare anche i rappresentanti del comune di Chioggia.

Il deputato Reggiani concorda, a nome del gruppo socialdemocratico, con la proposta del relatore e con la indicazione del deputato Ballarin, richiamando all'attenzione della Commissione il problema degli effetti nocivi sulla laguna dell'inconsulta opera di bonifica condotta nell'entroterra circostante.

Il deputato Battaglia ribadisce la sua opposizione, anche in relazione al preminente interesse nazionale che riveste l'intervento previsto dal disegno di legge, e che non è opportuno, pertanto, sottoporre ad una specie di ratifica da parte di una sola componente dell'intera comunità nazionale. Vi è poi anche un problema di ordine regolamentare, sembrandogli invero anomalo che la Camera non adotti alcuna procedura abbreviata per un disegno di legge esaminato dal Senato secondo i principi della continuità legislativa accolti dai nuovi regolamenti parlamentari.

Il deputato Tina Anselmi rileva che l'articolo 107 del regolamento della Camera è applicabile solo ai progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati nel corso della precedente legislatura, non anche a quelli approvati dall'altro ramo del Parlamento. Analogamente, del resto, si è comportato il Senato per la riforma del diritto di famiglia, approvato nella precedente legislatura dalla Camera, il cui esame si sta svolgendo nell'altro ramo del Parlamento secondo le procedure ordinarie. Né deve sembrare scorretto che il Parlamento consulti le forze sociali più direttamente interessate, destinate, tra l'altro, ad essere le protagoniste della rinascita e della salvaguardia della loro città.

Il relatore Padula precisa che la sua proposta non sottende alcun intento dilatorio, ma si propone anzi di accelerare i lavori della Commissione, che potrà riprendere al più presto l'esame del disegno di legge sulla base di una più approfondita documentazione.

Il sottosegretario Vincenzo Russo non si oppone alla proposta del relatore, purché si eviti il pericolo di un democraticismo e perfezionismo esasperati, che risulterebbero fatalmente paralizzanti e determinerebbero ritardi che non potrebbero comunque essere imputati a responsabilità del Governo.

Il Presidente Degan fa osservare al deputato Battaglia che la questione regolamentare cui egli si è riferito, a prescindere da altre considerazioni che potranno eventualmente essere portate all'attenzione del Presidente della Camera, sarebbe comunque inammissibile in questa sede, giacché è in Assemblea che devono essere presentate, ai sensi degli articoli 69 e 107 del regolamento, le richieste

di procedura abbreviata, ciò che nel caso di specie non si è verificato.

La Commissione delibera pertanto di dare mandato al relatore, coadiuvato dai membri designati da ciascun gruppo, di svolgere gli opportuni approfondimenti, anche attraverso contatti informali con i rappresentanti degli organi tecnici e degli enti locali e delle organizzazioni sindacali delle comunità direttamente interessate, e di riprendere l'esame del disegno di legge ai primi del prossimo mese di dicembre.

Proposta di legge:

Belci: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste (Parere della V e della X Commissione) (585).

(Rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore Giovanni Lombardi, la Commissione rinvia ad altra seduta l'esame della proposta di legge, in attesa che la Commissione bilancio esprima il proprio parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1972, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo:

Disegno di legge:

Concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di un contributo straordinario per la gestione degli acquedotti lucani (Parere della V Commissione) (773).

(Seguito della discussione e approvazione)

La Commissione passa all'esame degli articoli.

Il Presidente Degan avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole agli emendamenti approvati in linea di massima dalla Commissione nella seduta del 25 ottobre scorso, su proposta del relatore Lapenta. Propone inoltre di sostituire, nel nuovo testo dell'articolo 1, la parola « Basilicata » alla parola « Lucania ».

La Commissione approva quindi gli emendamenti citati, per cui il testo del disegno di legge risulta il seguente:

ART. 1.

È autorizzata la concessione, a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di

un contributo straordinario di lire 300 milioni nell'anno 1972 e di lire 350 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, nelle spese che l'Ente medesimo dovrà sostenere per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caromola, nella Basilicata.

ART. 2.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1972 e di lire 350 milioni nell'anno 1973 si farà fronte mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione approva infine, con votazione a scrutinio segreto, il disegno di legge n. 773 nel nuovo testo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1972, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Iozzelli.

Disegno di legge:

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (967).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

In apertura di seduta il deputato Biagioni, ricordate le perplessità da varie parti espresse sul disegno di legge in esame nel corso della passata legislatura, afferma che tali perplessità permangono tuttoggi soprattutto in ordine all'introduzione della polizza d'utenza prevista dall'articolo 6. Chiede pertanto la costituzione di un Comitato ristretto per esaminare i punti controversi e, comunque, un breve rinvio della discussione.

Il Presidente Misasi fa presente che la procedura di demandare a comitati ristretti la soluzione di importanti questioni relative a provvedimenti in sede legislativa non è prevista dal Regolamento, come è ricordato anche

in una recente circolare del Presidente della Camera.

Il relatore Righetti, i deputati D'Angelo, Servello, Pellicani Michele e Matta si dichiarano contrari alla proposta di rinvio, mentre il deputato Erminero si dice favorevole. Messa ai voti la proposta del deputato Biagioni di rinviare brevemente la discussione non è accolta dalla Commissione.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

All'articolo 1 la Commissione approva un emendamento D'Angelo ed altri cosicché l'articolo, poi votato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 1.

I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà (bombole) riempite nel proprio impianto, nonché di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma, che alla data della entrata in vigore della presente legge dispongono di serbatoi fissi aventi capacità inferiore al limite indicato nel comma stesso, debbono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della concessione per aumentare la capacità volumetrica

complessiva dei serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo, decadono dalla concessione.

Per le imprese titolari di più concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto (di cui al primo comma del presente articolo tra capacità volumetrica dei serbatoi fissi e capacità complessiva dei recipienti da riempire) si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti nei vari impianti.

All'articolo 2 la Commissione respinge un emendamento D'Angelo ed altri, cosicché esso viene approvato nel suo complesso nel testo del disegno di legge.

L'articolo 3 viene approvato dalla Commissione senza modificazioni.

All'articolo 4, la Commissione approva il seguente emendamento interamente sostitutivo proposto dal Governo:

ART. 4.

Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è aggiunto, dopo il n. 89, il seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
89-bis	Concessione per l'esercizio con recipienti propri della distribuzione e della vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole			Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
	Tassa di rilascio ed annuale:			
	a) per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000 unità	15.000	ordinario	
	b) per parchi bombole di consistenza superiore a 20.000 unità	30.000	identico	

All'articolo 5 la Commissione approva un emendamento sostitutivo del secondo comma suggerito dalla Commissione Giustizia e fatto proprio dal relatore, cosicché l'articolo, poi approvato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 5.

I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore ai cinque litri, destinati ad uso domestico o industriale, non possono essere detenuti in deposito o messi in distribuzione se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi causati a persone, cose ed animali;

b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi, conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.

L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori a 100 milioni per ogni evento che provochi danni a persone, cose e animali, con un limite di 100 milioni per ogni persona e di 30 milioni per le cose e gli animali.

Sono esclusi dai benefici derivanti dall'assicurazione di cui al primo comma, lettera b), coloro per i quali è prescritta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'impresa distributrice entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge deve comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli estremi della polizza di assicurazione stipulata. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate entro un mese dal loro verificarsi.

Analoga comunicazione deve essere fatta al prefetto competente.

Nei punti di distribuzione e di vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.

La Commissione approva quindi l'articolo 6 senza modificazioni.

L'articolo 7 è anch'esso approvato senza modificazioni, dopo che la Commissione ha respinto un emendamento Erminerio soppressivo del secondo comma.

All'articolo 8 la Commissione approva un emendamento aggiuntivo suggerito alla Commissione Giustizia e fatto proprio dal rela-

tore, cosicché l'articolo, poi approvato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 8.

Per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatti, l'utente deve essere in possesso della relativa polizza di utenza.

Gli utenti che detengano recipienti per gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore ai cinque litri devono, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adempiere a quanto disposto nel precedente comma, restituendo le bombole per le quali non abbiano la polizza di utenza. Gli inadempienti sono puniti con l'ammenda di lire 30.000.

All'articolo 9 la Commissione approva un emendamento dell'onorevole D'Angelo integrato da un emendamento del relatore, cosicché l'articolo, poi approvato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 9.

Ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge, a istruire i propri distributori e addetti nell'uso dei recipienti e dei loro annessi. L'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) rilascerà agli addetti alla distribuzione una attestazione dalla quale risulti la conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse all'attività di distribuzione dei recipienti dell'impresa che ha provveduto alla istruzione.

L'ANCC deve dare immediatamente comunicazione al sindaco del comune in cui il distributore svolge la propria attività dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di cui al primo comma del presente articolo.

Ogni comune deve tenere un elenco aggiornato dei rivenditori in possesso dell'autorizzazione comunale per la vendita dei gas di petrolio liquefatti in bombole.

Il distributore che intende rivendere nei suoi depositi gas di petrolio liquefatti di marca diversa da quelli dell'impresa per conto della quale ha ottenuto l'attestazione deve darne comunicazione al comune e all'impresa e restituire le bombole, le apparecchiature e i documenti in suo possesso.

L'articolo 10 viene approvato dalla Commissione senza modificazioni.

Il deputato D'Angelo, dopo una breve discussione nella quale intervengono il relatore Righetti, il Sottosegretario Iozzelli, i deputati Erminero, Servello e Damico nonché il Presidente Misasi, ritira un articolo aggiuntivo 10-bis, tendente ad introdurre il controllo del CIP sul prezzo del gas, annunciando sull'argomento la presentazione di un ordine del giorno.

Sull'articolo 11 la Commissione approva tre emendamenti sostitutivi suggeriti dalla Commissione giustizia e fatti propri, con talune modifiche, dal relatore; respinge altresì un emendamento Patriarca. L'articolo, è poi approvato nel suo complesso nel seguente testo:

ART. 11.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con ammenda fino a lire 2.000.000 o con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, 6, 7 e 9 è punito con ammenda fino a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a tre anni.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, è punito con ammenda fino a lire 200.000.

La condanna importa sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e la pubblicazione della sentenza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il prefetto, il sindaco, ai quali deve essere trasmessa copia del verbale o del rapporto, possono sospendere, secondo la loro competenza, la concessione o l'autorizzazione sino all'esito del giudizio penale, salvo quanto disposto dall'articolo 140 del Codice penale.

Sull'articolo 12 la Commissione approva un emendamento Milani, cosicché l'articolo, votato poi nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 12.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge nel quale dovranno essere indicate anche le norme di sicurezza da osservarsi da parte delle aziende che provvedono al riempimento e alla distribuzione delle bombole per l'uso di gas di petrolio liquefatti.

Il regolamento dovrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative fino a 1 milione di lire, nonché la sospensione della concessione in caso di recidiva.

Il deputato D'Angelo svolge infine il seguente ordine del giorno:

« La Commissione industria,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 967, considerata la crescente diffusione del consumo del gas di petrolio liquefatti in bombole per uso domestico ed usi similari; rilevata che tale diffusione ha reso questo prodotto un bene di larga e primaria necessità

impegna il Governo

a seguire attentamente, in rapporto all'applicazione del provvedimento sopracitato, la situazione del settore ed a intervenire prontamente attraverso il CIP a difesa dei consumatori, ogniqualvolta ciò si renda necessario ».

Avendo il Sottosegretario Iozzelli dichiarato di accogliere l'ordine del giorno, i proponenti non insistono nella votazione.

Il disegno di legge viene approvato nel suo complesso, a scrutinio segreto, in fine di seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

COMMISSIONE

PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1972, ORE 10,45. —
Presidenza del Presidente CARRARO.

Il Presidente Carraro rivolge un cordiale saluto al senatore Torelli, che si è dimesso dalla Commissione, ed un augurio di buon lavoro al senatore Agrimi, che è stato chiamato a sostituirlo.

Il Presidente Carraro propone che il senatore Agrimi sostituisca il senatore Torelli nell'incarico di riferire alla Commissione sullo stato dei lavori nel settore delle indagini relative al « caso Rimi » e che, in conformità ad una richiesta avanzata in tal senso dal deputato Giuseppe Niccolai, quest'ultimo sia sostituito dal deputato Nicosia nell'incarico di riferire sullo stato dei lavori nel settore della ricerca sociologica e storica.

La Commissione accoglie le proposte del Presidente.

Il Presidente Carraro propone poi che la pubblicità dei lavori della Commissione con-

linui ad esser realizzata attraverso la pubblicazione — sul *Resoconto delle sedute delle Commissioni del Senato della Repubblica* e sul *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati* — di riassunti delle sedute redatti secondo gli stessi criteri adottati nel corso della precedente Legislatura.

Quanto, poi, al problema della pubblicità della documentazione acquisita dalla Commissione, il Presidente Carraro propone che la documentazione risultante da accertamenti svolti o disposti dalla Commissione medesima sia da considerarsi coperta dal segreto d'ufficio e che — in relazione ad eventuali richieste da parte dell'autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità — la Commissione si limiti ad indicare le fonti delle notizie raccolte nei documenti in suo possesso in modo che le predette autorità siano poste in grado di svolgere in materia propri autonomi accertamenti.

Resta fermo, ad avviso del Presidente, il principio che, qualora dalla documentazione acquisita dalla Commissione emergano elementi tali da concretare specifiche notizie di reato, la Commissione stessa ne dovrà fare rapporto all'autorità giudiziaria.

Sulle proposte del Presidente si apre, quindi, un ampio dibattito, nel quale intervengono i senatori Follieri, Bertola e Agrimi (in senso favorevole alle proposte stesse) ed i deputati Nicosia, La Torre, Terranova e Flaminio nonché il senatore Pisanò (che si dichiarano, con diverse motivazioni, favorevoli alla più ampia pubblicità dei lavori della Commissione e della documentazione su cui essa dovrà fondare le sue conclusioni).

Il Presidente Carraro comunica, poi, che il deputato Giuseppe Niccolai ha fatto pervenire una sua breve memoria sull'argomento in discussione. La Commissione stabilisce che tale memoria sia data per letta e sia posta a disposizione dei Commissari che intendano prenderne visione.

La Commissione, infine, accogliendo una proposta avanzata dal senatore Vincenzo Gatto (il quale sottolinea, fra l'altro, la delicatezza delle questioni coinvolte dalle proposte del Presidente Carraro) invita quest'ultimo ad articolare le medesime in uno schema di risoluzione, da sottoporre alle determinazioni della Commissione stessa nella prossima seduta, che si terrà il 30 novembre 1972.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Venerdì 17 novembre, ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

CARDIA ed altri: Nuove norme concernenti la programmazione dell'attività, la disciplina e il finanziamento dell'Ente di gestione per le aziende minerarie (EGAM) (222);

Tocco ed altri: Provvedimenti per l'aprontamento e l'esecuzione di un piano di ristrutturazione e razionalizzazione dell'attività estrattiva e per la disciplina e il finanziamento dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche (EGAM) (417);

CARTA ed altri: Provvedimenti per la ristrutturazione, la disciplina, il finanziamento dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie e metallurgiche « EGAM », e per l'incentivazione dell'attività mineraria in Italia (959);

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Gerolimetto.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 17 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori PIERACCINI ed altri; Senatori FALCUCCI FRANCA ed altri: Istituzione di una seconda università statale in Roma (*Approvata in un testo unificato dalle Commissioni riunite VII e VIII del Senato*) (711) — Relatore: Biasini — (*Parere della II, della IV, della V e della IX Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Istituzione di corsi abilitanti all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado

di lingua tedesca e delle valli ladine della provincia di Bolzano (867) — Relatore: Mitterdorfer — (*Parere della I Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Venerdì 17 novembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Finanziamento di un programma straordinario di interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato per l'importo di 400 miliardi di lire (543) — Relatore: Lombardi Giovanni — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Venerdì 17 novembre, ore 9.

Comunicazioni del Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Mercoledì 29 novembre, ore 17.

1) Comunicazioni del Presidente;

2) relazione del Comitato per la verifica del riparto dei seggi attribuiti con i voti residui;

3) esame delle cariche dichiarate dai deputati al fine del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Comitato permanente per i pareri.

Mercoledì 29 novembre, ore 16.

Parere sulle proposte di legge costituzionale:

BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

DEL DUCA ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'immunità parlamentare (108);

BOFFARDI INES: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione riguardante l'immunità parlamentare e abrogazione dell'articolo 65 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 (115);

BUFFONE: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'immunità parlamentare (297);

DE MARIA: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, per quanto attiene all'istituto dell'immunità parlamentare (561);

ALMIRANTE ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 68 e dell'articolo 96 della Costituzione e modifica degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (834);

— (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Terranova.

Parere sulle proposte di legge:

MILIA: Retribuzione per lavoro straordinario, riposo settimanale e ferie non goduti a favore degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di finanza e degli agenti di custodia (78);

PAZZAGLIA ed altri: Attribuzione di una gratifica per le ore straordinarie di servizio e di una indennità di pubblica sicurezza ai sottufficiali e agenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e ai sottufficiali e agenti del Corpo delle guardie di custodia (833);

— (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Terranova.

Parere sulle proposte di legge:

BOVA ed altri: Istituzione dell'albo nazionale dei maestri di tennis e del registro nazionale degli allenatori di tennis (964) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Stefanelli;

CASTELLI: Regolamentazione della occupazione di spazi ed aree pubbliche (376) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Lospinoso Severini.

Parere sulle proposte di legge:

ZAFFANELLA ed altri: Interventi per gli handicappati psichici, fisici, sensoriali ed i disadattati sociali (109);

COCCO MARIA ed altri: Norme per l'assistenza specializzata all'infanzia ed alla gioventù minorata psichica, fisica, sensoriale e disadattata sociale (503);

— (*Parere alle Commissioni riunite II e XIV*) — Relatore: Musotto.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 15 novembre 1972, nel comunicato del Comitato permanente per i pareri della IV Commissione (Giustizia), pagina 12, prima colonna, alla penultima riga del primo alinea, anziché « soppressione dei titoli I, II, V, VII e VIII » si legga « soppressione dei titoli III, IV e VI ».

RELAZIONI PRESENTATE*Giunta per le autorizzazioni a procedere sulla domanda:*

Contro il deputato Giudiceandrea, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e agli articoli 1, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. IV, n. 35) — Relatore: Musotto.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.